

Allegato 1

Convenzione n. 106255 - Prot. A795/2023

Pavia, 11/10/2023

Al Magnifico Rettore
dell'Università di Pavia
Strada Nuova, 65
27100 Pavia

c. a., Centro Orientamento Universitario
dell'Università di Pavia

Atto di formalizzazione dell'adesione di UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE DEI MALASPINA (Soggetto Ospitante) alla convenzione con l'Università di Pavia (Soggetto Promotore) per la realizzazione di tirocini curriculari per studenti dell'Ateneo.

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE DEI MALASPINA, C.F./partita IVA IT02644100188 con sede legale in VIA ROMA 45, 27050 PONTE NIZZA (PV), rappresentato/a da ANDREA MILANESI, nato/a a VOGHERA (PV), il 06/10/1981, con la carica di PRESIDENTE

formalizza la propria adesione in qualità di soggetto ospitante

alla Convenzione adottata dall'Università di Pavia, nel testo allegato, su conforme delibera assunta dal Senato Accademico del 15 novembre 2021, finalizzata a disciplinare lo svolgimento dei tirocini curriculari per studenti.

Con il presente atto di adesione - ANDREA MILANESI - dichiara di aver preso visione delle condizioni riportate nella convenzione, di accettarle integralmente e di assumersi gli impegni dalla stessa derivanti. La presente adesione decorre dalla data 11/10/2023 fino alla data di scadenza 10/10/2025.

Distinti saluti.

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE DEI MALASPINA
(timbro dell'azienda/ente e firma del Rappresentante Legale)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

CONVENZIONE DI TIROCINIO

(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del DDS 07.05.2018, n. 6286)

TRA

l'Università degli Studi di Pavia, con sede in Pavia, Strada Nuova n. 65, codice fiscale 80007270186, P. IVA 00462870189, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Francesco Svelto, nato a Milano (Mi) il 7/3/1966 e residente per la carica in Pavia, Strada Nuova n. 65,

E

Il Soggetto Ospitante (denominazione soggetto ospitante nell'allegato 1 parte integrante del presente documento) che ha formalizzato l'adesione alla presente convenzione sottoscrivendo la lettera di adesione (allegato 1 parte integrante del presente documento)

Premesso che

Ai sensi degli artt. 4.2 e 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 n. 7763:

1. l'Università di Pavia è soggetto abilitato a promuovere tirocini curriculari che hanno sede di svolgimento su tutto il territorio nazionale; l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante;
2. la presente convenzione può essere utilizzata per i tirocini curriculari svolti al di fuori dal territorio nazionale.

Si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione

Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti provvisti di progetto formativo individuale (vedi art. 3), in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante", per lo svolgimento di tirocini curriculari promossi dall'Università di Pavia (soggetto promotore)

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Per i tirocini curriculari la durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 3

Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4

Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. Per i tirocini curriculari la valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5

Indennità di partecipazione

In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione si precisa che per i tirocini curriculari non è obbligatoria, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi Regionali.

ARTICOLO 6

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore Università di Pavia.
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore Università di Pavia.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
Formazione GENERALE: a carico del Soggetto Promotore
Formazione SPECIFICA: a carico del Soggetto Ospitante
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08 (se prevista) : a carico del Soggetto Ospitante



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

- c) “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 81/08: a carico del Soggetto Ospitante, riguardo a:
- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 8

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità stabilita nella lettera di adesione (allegato 1) e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell’arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

ARTICOLO 9

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell’interruzione devono risultare da apposita relazione.

ARTICOLO 10

Norme finali

Codici Etici e Modelli di comportamento/organizzativi

Ciascuna Parte si impegna, per sé e per i soggetti coinvolti a vario titolo nell’esecuzione della presente convenzione, ad attenersi ai principi di condotta e alle regole deontologiche contenute nei Codici Etici rispettivamente adottati in ottemperanza alla normativa di riferimento (L. 240/2010, per il Soggetto Promotore e D. Lgs. 231/2001, per il Soggetto Ospitante).

Le Parti, nello specifico, si impegnano a non porre in essere comportamenti in violazione delle disposizioni in essi contenute, promuovendone l’osservanza tra i propri dipendenti, collaboratori, consulenti e amministratori (di seguito, per brevità, “personale”), impegnati nell’attuazione delle finalità previste.

Per le attività svolte presso il Soggetto Ospitante, l’Università di Pavia, Soggetto Promotore, si impegna, pertanto, a non porre in essere, anche tramite proprio personale, atti o comportamenti in contrasto con i principi del Codice Etico e, altresì, del Modello di Organizzazione adottati dal Soggetto Ospitante e consultabili nella pagina web del medesimo, nonché con le disposizioni di legge in materia. Non saranno considerate violazioni ai principi contenuti in tali documenti eventuali comportamenti tenuti dall’Università di Pavia e dal proprio personale, in adempimento alle specifiche disposizioni che, in tali materie, regolano l’operato della pubblica amministrazione, in generale, e delle università, in particolare. In proposito, il Soggetto Ospitante prende atto che l’Università di Pavia è assoggettata:

- al proprio Codice Etico, adottato in ottemperanza alla L. 240/2010, art. 2, comma 4, pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina <http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/statuto-e->



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

regolamenti/codice-etico.html, quale patrimonio condiviso di valori e di regole deontologiche di condotta in tutti i rapporti derivanti dalla sua attività istituzionale;

- alle disposizioni normative vigenti in materia di anticorruzione e trasparenza applicabili alla pubblica amministrazione (L. 190/2010, D. Lgs. 33/2013 e s.m.i) e al piano triennale anticorruzione 2019/2021, adottato dall'Università stessa e disponibile al link <http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-trasparente/anticorruzione.html>
- al DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ciascuna Parte dichiara che il trattamento dei dati personali, scambiati per la sottoscrizione del presente contratto, è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla suindicata normativa e per finalità strettamente connesse all'esecuzione del contratto.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, si danno reciprocamente atto di adempiere, per quanto di rispettiva competenza, agli obblighi derivanti dal rispetto delle norme poste a protezione dei dati personali, in particolare dal Regolamento (UE) 2016/679 ("RGPD") e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Le parti dichiarano di aver preso visione e di aver compreso tutte le informazioni rese ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei.

Con riferimento al trattamento dei dati personali discendenti dall'esecuzione della presente Convenzione, le parti operano autonomamente, in qualità di Titolari del trattamento, ciascuna per le proprie competenze e sono soggetti a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016). Specificatamente, l'Università è Titolare dei dati personali trattati per erogare un percorso formativo per i propri studenti e ad attestarne il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'ente ospitante è Titolare dei dati personali trattati per la realizzazione di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica, di esclusiva competenza della stessa e ritenute necessarie per favorire la realizzazione delle attività previste dalla convenzione, nonché per facilitare l'uso dei propri servizi.

Le Parti si impegnano a fornire agli interessati idonea informativa in merito al trattamento dei dati per le finalità sopra descritte, specificando, tra le altre informazioni, che i dati potranno essere comunicati, nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al RGPD e del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., all'altra Parte.

Nel caso in cui i tirocinanti, per l'esecuzione di attività richieste nell'ambito delle attività previste dalla convenzione, dovessero trattare dati personali di cui è il Soggetto Ospitante Titolare, in tale qualità il Soggetto Ospitante si impegna a istruire, ai sensi dell'art. 29 del RGPD e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., e nominare gli studenti dell'Università quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali di cui potrebbero venire a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio.

Le parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richiesta provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Sottoscrizione della convenzione

La presente Convenzione si intende perfezionata tra l'Università di Pavia, in qualità di Soggetto Promotore, e ciascun Soggetto Ospitante, tramite sottoscrizione di lettera di adesione, con valore di atto, secondo il modello predisposto dall'Università stessa e allegato 1, parte integrante e sostanziale della Convenzione stessa.

Disposizioni di rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle "Linee guida in materia di tirocini" approvate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 e alla D.G.R. 17/01/2018 n.7763 di Regione Lombardia e/o alle disposizioni di altre Regioni.

Dichiarazione resa dalle Parti ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 455 del 28/12/2000

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Soggetto Promotore
Università degli Studi di Pavia
Il Rettore
f.to Prof. Francesco Svelto

Il documento originale firmato dal Magnifico Rettore è depositato agli atti. Il presente documento non è soggetto ad apposizione d'imposta di bollo.